

definitiva delle strutture dell'immobile. Più in generale quale sia il giudizio del Governo sulle realizzazioni di manufatti di non grandi dimensioni ma che, pur nella loro relativa modestia, plasticamente dimostrano una cattiva gestione dei mezzi pubblici. (4-00015)

* * *

FINANZE

Interrogazioni a risposta scritta:

ZACCHERA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede tramite un proprio regolamento di applicazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 361/99) che il costo del GPL per riscaldamento sia ridotto per una fascia di comuni — soprattutto montani — tramite l'applicazione di un contatore totalizzatore che verifichi l'effettivo consumo sulle reti canalizzate;

il ministero con proprie circolari ha cercato di chiarire i molti punti oscuri della normativa, ma che tuttora rimangono molti dubbi interpretativi circa la fornitura di GPL da parte di aziende che agiscono come solo agenzie di vendita e consegna del GPL ai depositi locali dei consumatori finali non disponendo di propri « depositi madre »;

peraltro il ministero ha richiesto l'installazione di appositi contatori « totalizzatori » ai serbatoi « satelliti »;

gli stessi devono essere applicati a cura e spesa delle società distributrici —;

perché tale onere venga richiesto alle imprese distributrici quando dagli stessi serbatoi il GPL in uscita viene misurato dai singoli contatori degli utenti e che quindi è perfettamente conosciuto e controllabile l'effettivo consumo e quindi la quantità di GPL sul quale va conteggiato lo

sconto di accisa previsto dalle norme, oltre che dalle conseguenti fatture emesse in automatico agli utenti.

se non si ritenga opportuno intervenire immediatamente con un chiarimento volto a semplificare una procedura che rischia di pesantemente penalizzare numerose imprese del settore. (4-00009)

ZACCHERA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 386 del 26 luglio 1975 riguarda l'esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera del 3 ottobre 1974 che, tra l'altro, prevede compensazioni fiscali tra i due paesi a favore delle località di confine italiane dalle quali provengono i lavoratori frontalieri residenti in Italia, ma operanti in Svizzera e che quindi qui pagano (e non in Italia) le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;

questi importi sono di rilevante entità per molti comuni e Comunità montane della fascia di confine, soprattutto tenuto conto che — per molti piccoli centri — una buona parte della forza lavoro è appunto impegnata in Svizzera e che quindi i ristorni dei frontalieri costituiscono una voce fondamentale del bilancio degli enti;

attualmente queste somme sono vincolate per il 90 per cento a voci di investimento con divieto di impegnarle per le spese correnti, anche se già in alcuni anni scorsi (1996-1998) tale limite fu opportunamente elevato al 30 per cento;

nel passato i ristorni sono stati quindi utilizzati per opere pubbliche che peraltro spesso costituiscono ora un successivo e costante costo corrente per la loro manutenzione, sorveglianza, uso, ripristino eccetera;

unanime è la richiesta di comuni e Comunità montane (anche attraverso precisi interventi delle associazioni nazionali Anci, Uncem eccetera) per ottenere la libertà discrezionale — oltretutto fonte

prioritaria di autentico decentramento e rivalutazione delle autonomie locali — circa il loro impiego sul territorio;

nella precedente legislatura il Governo rispose ad un'interrogazione simile alla presente dichiarando che quanto qui ripreso non era effettivamente richiesto dai comuni, circostanza smentita dai fatti e dall'unanime presa di posizione delle amministrazioni comunali —:

se non ritenga il Governo di dover liberalizzare l'utilizzo di tale ristorno fiscale sui lavoratori frontalieri per gli anni prossimi, a cominciare dalla legge finanziaria 2002 che potrebbe opportunamente emendare le norme in vigore in tempo utile per i relativi bilanci comunali;

se a ciò non si addivenisse, se non ritenga il Governo di ripristinare comunque con urgenza una più ampia discrezionalità di spesa, elevando l'attuale assurdo livello del 10 per cento ad almeno il 30-50 per cento. (4-00014)

* * *

FUNZIONE PUBBLICA

Interrogazioni a risposta scritta:

LUIGI PEPE. — *Al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

i medici degli Enti previdenziali (Enti pubblici non economici) sono stati assunti nella loro specifica ed infungibile qualità di medici per esercitare all'interno delle amministrazioni l'attività professionale propria del medico (i bandi di assunzione esigevano, ai fini dell'assunzione in servizio, il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, l'abilitazione all'esercizio della professione, l'iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei Medici) ed hanno svolto e svolgono effettivamente, all'interno degli Enti, le infungibili funzioni tecniche inerenti all'esercizio della professione medica;

l'articolo 13 della legge n. 222 del 1984 prevede che «... al personale medico degli Enti previdenziali si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per i medici del servizio sanitario nazionale dalle norme di cui all'articolo 47 della legge n. 833 del 1978 istitutiva appunto del servizio sanitario nazionale; il citato articolo 47 legge n. 833 del 1978 contiene la delega al Governo per l'emanazione di criteri con valore di legge per la disciplina dello stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, che dunque costituisce l'antecedente di tutta la disciplina successiva di attuazione e che in virtù dell'articolo 13 legge n. 222 del 1984 deve essere applicata ai medici degli Enti previdenziali, tra cui anche l'articolazione nelle tre qualifiche funzionali previste per i medici del servizio sanitario nazionale (Primario-Aiuto-Assistente) e successivamente in applicazione del decreto legislativo n. 502 del 1992 e 517 del 1993 i livelli della dirigenza medica sono ridotti a due;

il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285 — recante le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale degli Enti pubblici non economici — in attuazione dell'articolo 47 legge n. 833 del 1978 disponeva l'articolazione in tre qualifiche funzionali del Servizio medico-legale degli Enti previdenziali;

gli Istituti previdenziali hanno dato attuazione alla richiamata normativa (INAIL con delibera del Consiglio di amministrazione n. 280 del 7 ottobre 1985 e l'INPS con delibera n. 46 del 9 marzo 1985), applicando ai medici dipendenti gli specifici istituti previsti per i medici del servizio sanitario nazionale, che comprendono l'articolazione delle qualifiche del personale medico (istituendo un apposito ruolo sanitario), l'esercizio di attività libero-professionale, l'istituzione di rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo definito, le modalità per l'aggiornamento professionale dei medici nonché le misure rivolte a favorire, particolarmente per i medici a tempo pieno, l'esercizio di attività didattiche e scientifiche e ad ottenere su